

VIII.

TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1873

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Congedi — Risultato dello squittinio per la nomina di due Commissari, l'uno per la Commissione permanente di Finanza, l'altro per la Commissione di sorveglianza alla Cassa militare — Relazione sui titoli dei Senatori Pica e Peranni — Giuramento del Senatore Costamezzana — Rinnovazione dello squittinio segreto per le leggi discusse nella precedente tornata — Discussione del progetto di legge sullo stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia per l'anno 1874 — Considerazioni del Senatore Borgatti, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Replica del Senatore Borgatti — Interrogazione del Senatore Pepoli G. al Ministro di Grazia e Giustizia — Risposta del Ministro — Replica del Senatore Pepoli G. — Approvazione delle categorie e dei totali parziali e generali — Risultato dello squittinio segreto.*

La seduta è aperta a ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia e dell'Interno, e più tardi interviene il Ministro di Pubblica Istruzione.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Atti diversi.

Domandano un congedo, il Senatore Bixio di un mese e il Senatore Pasolini di quindici giorni per affari di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Debbo riferire al Senato il risultato della seconda votazione per completare la Commissione permanente di Finanza.

I votanti erano 60, la maggioranza 31; il Senatore Mauri avendo riportato voti 38, rimane eletto, e la Commissione permanente di Finanza è integrata.

Ricorderà il Senato che si procedette anche

ad altra votazione per completare la Commissione di vigilanza alla Cassa militare.

I votanti erano 59, la maggioranza 30; il Senatore Errante ottenne voti 25 e il Senatore Mezzacapo 19. Nessuno avendo ottenuto la maggioranza, si procederà, a norma del Regolamento, ad una nuova votazione fra i suddetti signori Senatori Errante e Mezzacapo.

Prego i signori Senatori di scrivere sulla scheda uno di questi due nomi.

Relazione sui titoli dei nuovi Senatori Pica e Peranni.

Essendo pronta la Relazione sulla nomina di nuovi Senatori, do la parola all'onorevole Senatore Spinola, Relatore della Commissione incaricata della verifica dei titoli dei Senatori Pica e Peranni.

Il Senatore SPINOLA, *Relatore*, legge:

« Signori Senatori,

» Con R. Decreto del 9 novembre ultimo pas-

sato il signor comm. Giuseppe Pica venne nominato Senatore del Regno, siccome compreso nella categoria terza dell'art. 33 dello Statuto.

» I documenti sottoposti all'esame della Commissione comprovano essere stato il comm. Pica eletto tre volte Deputato, due cioè nel 1848, la prima in aprile e la seconda dopo lo scioglimento del Parlamento in giugno dello stesso anno, durante il tempo di franchigie costituzionali concesse in allora nell'ex-Reame di Napoli, e la terza volta nell'ottava legislatura del Parlamento italiano, e riunire perciò il medesimo le condizioni prescritte dalla categoria premenzionata.

» Il comm. Domenico Peranni, nominato Senatore con Decreto di egual data, riscontrasi dai titoli esibiti avere coperto la carica di Segretario di Stato per le Finanze sotto la Dittatura del Generale Garibaldi in Sicilia, carica che venne già precedentemente ritenuta dal Senato pari a quella voluta dalla categoria 5., art. 33 dello Statuto, alla quale si riferisce il Decreto di nomina dello stesso comm. Peranni.

» Risulta poi che entrambi i sovraddetti Senatori hanno superato l'età richiesta dallo Statuto. Onde, a nome della Commissione, ho l'onore di proporre al Senato di voler pronunciare la loro ammissione. »

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni ora lette per l'ammissione a Senatore del commendatore Giuseppe Pica, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Dichiaro convalidata la nomina del Senatore commendatore Giuseppe Pica, e lo stesso ammesso a prestare giuramento.

Chi approva le conclusioni della Commissione per l'ammissione del Senatore comm. Domenico Peranni, sorga.

(Approvato.)

Dichiaro convalidata la nomina del Senatore commendatore Domenico Peranni, e lo stesso ammesso a prestare giuramento.

Essendo presente nelle sale del Senato il Senatore Costamezzana, i cui titoli furono già convalidati, prego i signori Senatori Beretta e Verga a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula il Senatore Costamezzana presta giuramento nella consueta formola.)

Do atto al Senatore Costamezzana del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Essendo riescite vane le votazioni di ieri per mancanza di numero, si rinoveranno oggi, e si lasceranno aperte le urne sino alla fine della seduta, colla speranza che giunga un sufficiente numero di Senatori.

Per evitare equivoci, ripeterò i titoli delle leggi per le quali è necessario rinnovare la votazione. Essi sono i seguenti:

Approvazione di alcuni contratti di vendita e permuta di beni demaniali.

Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Esteri pel 1874.

Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno pel 1874.

Approvazione della convenzione colla Camera di Commercio di Roma per la costruzione di un edificio ad uso di dogana.

Contemporaneamente si deporrà la scheda di ballottaggio pel Commissario alla Cassa militare.

(Il Senatore, Segretario, Manzoni fa l'appello nominale.)

Discussione del progetto di legge per l'approvazione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia per l'anno 1874.

(V. Atti del Senato N. 19.)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per l'approvazione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia per l'anno 1874.

Do lettura dell'articolo unico:

« Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1874, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Grazia e Giustizia e de' Culti, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge. »

La discussione generale è aperta.

Ha la parola il Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Signori Senatori,

Nel Parlamento nostro, ad esempio di altri Parlamenti, è invalso l'uso ed è ammesso, che la discussione dei bilanci dello Stato sia occasione propizia perchè si possa, così nell'una come nell'altra Camera, esprimere qualche desiderio, porgere qualche raccomandazione, fare qualche osservazione, che abbia più o meno attinenza al bilancio in discussione.

Se il Senato me lo consente, io vorrei valermi di questa facoltà, entro limiti discreti; e

vorrei fare qualche richiamo, e talune considerazioni, che forse non torneranno inopportune del tutto, sia in ispecie per il bilancio che ora stiamo esaminando, sia in genere per gli altri bilanci; e per le riforme e le economie promesse dal Governo; e particolarmente per gli studi che pur dovremo intraprendere, onde trovare modo, e modo stabile e definitivo, per migliorare la condizione dei pubblici impiegati: locchè si deve fare procacciando di migliorare ad un tempo, od almeno di non peggiorare la condizione dei contribuenti, la quale, per la massima parte, non è meno deplorabile di quella degli impiegati.

Mi affretto a dichiarare, prima di tutto, che ne' miei richiami e nelle mie considerazioni io non avrò mai in animo di fare alcun eccitamento, nè tampoco di porgere alcuna raccomandazione all'onorevole Ministro Guardasigilli, il quale non ne ha certo d'uopo, e lo ha dimostrato e lo dimostra luminosamente coi fatti.

Ammiratore sincero dell'alto ingegno, della grande dottrina, della lunga esperienza, ond'egli è meritamente nella universale estimazione; della sua operosità veramente meravigliosa, e delle opinioni largamente e sapientemente liberali, che egli professa; la mia fiducia in lui è tanto maggiore, per le convinzioni che mi onoro di dividere in massima con lui e con altri de' suoi onorevoli Colleghi, e da più lungo tempo col l'onorevole Presidente del Consiglio, che mi rincresce di non vedere quest'oggi al banco de' Ministri; convinzioni che più particolarmente ho comuni con lui, in fatto di ordinamento interno e di riforme e di economie. Di che mi accingo a parlare succintamente, se il Senato vorrà anche questa volta aver la pazienza di ascoltarmi sino al fine; poichè mi propongo di arrivare a conclusioni pratiche, le quali non si discosteranno sostanzialmente dalla materia dei bilanci.

Comincerò dal fare qualche brevissimo richiamo, che pure è indispensabile all'ordine delle mie idee e all'accennato scopo di giungere a conclusioni determinate e precise, di una proposta di mia iniziativa, che ebbi l'onore di presentare al Senato e di svolgere, nella conferenza privata del giorno primo, e nella tornata pubblica del giorno 3 di aprile di quest'anno, sulla istituzione organica del Pubblico Ministero; mosso appunto dal doppio intendimento di porgere occasione ad una riforma

acconcia per semplificare l'istituzione stessa e migliorare la condizione dei suoi funzionari, ed opportuna insieme per alleggerire, a sollievo dei contribuenti, il bilancio della Giustizia.

Sebbene quella mia proposta non fosse che la fedele e letterale riproduzione di una identica proposta presentata successivamente, d'iniziativa del Governo, sotto due Ministeri, il Ministero Menabrea-Digny, e il Ministero Lanza-Sella; sebbene le cose da me dette nello svolgerla fossero accolte dal Senato con manifesti segni di benevolenza, e la *presa in considerazione* venisse ammessa ad unanimi suffragi; pur tuttavia parve che nel suo successivo procedimento quella proposta incontrasse qualche difficoltà; per ragioni però di opportunità, anzichè di sostanza, come mi fu detto.

Ma non è di ciò che io debba ora occuparmi; e neppure, per un rispetto che il Senato saprà comprendere ed apprezzare, rileverò qui qualche insinuazione incivile e malevola, che mi avvenne di leggere perfino in un documento ufficiale; nè le parole apertamente ingiuriose, che furono riportate come testuali da uno dei periodici più diffusi nel Regno, ed attribuite ad un funzionario del Pubblico Ministero, il quale, secondo che affermò quel periodico, senza essere smentito, che io mi sappia, le avrebbe proferite in pubblica adunanza, in occasione di una solennità giudiziaria, e in una delle più popolose e più cospicue metropoli del Regno.

Intorno a che mi limito soltanto a dichiarare che sarò pronto a consegnare privatamente all'onorevole Ministro Guardasigilli ciò che conservo a questo riguardo, affinchè egli, nella sua saviezza o prudenza, vegga se da questo fatto si debba prendere argomento, non dirò per impedire che simili scandali si rinnovino, perchè io stesso per il primo riconosco che non lo dobbiamo neppure supporre; ma per esortare i Funzionari del Pubblico Ministero a volere, in questi discorsi, contenersi più rigorosamente nei termini della legge. La quale veramente non consente che un semplice *rendiconto*, da leggersi nella prima udienza pubblica del mese di gennaio, sugli affari sbrigati nel corso dell'anno in ciascun territorio giurisdizionale. E la stessa legge aggiunge, si badi bene, che se vi hanno inconvenienti da notare, lo si debba fare in Camera di Consiglio.

Io ebbi già altre volte occasione di richiamare l'attenzione del Senato sopra gli sconci

gravissimi, che erano derivati dall'abuso di questi discorsi in Francia, dove troppo spesso, comè è narato da alcuni scrittori francesi non sospetti di avversione sistematica al Ministero Pubblico, il seggio di questi Funzionari e il santuario medesimo della giustizia si trasmutanò o in un arringo accademico, o in una scuola di cortigianeria ufficiale, o in una specie di tribunato politico, dove si censurano uomini e cose, le leggi e i legislatori contro lo spirito stesso, contro il medesimo scopo di questa istituzione.

Ora, ritornando all'argomento, mi è d'uopo, prima, di riassumere in brevi tratti e stabilire gl'impegni del Governo e del Parlamento in materia di riforme e di economie, e i criteri che nella materia stessa hanno, per così dire, acquistato autorità di cosa giudicata, e si sono convertiti in altrettanti canoni parlamentari, ormai indiscutibili: impegni e criteri che mi furono di guida per dimostrare la necessità della riforma del Pubblico Ministero: impegni e criteri che dobbiamo aver sempre presenti in questa materia, se pur vogliamo che le riforme e le economie abbiano il triplice vantaggio, che debbono avere indeclinabilmente; e cioè di giovare ad un tempo al Governo, alla libertà, e ai contribuenti.

Percorrendo il Rendiconto ufficiale della tornata del 3 aprile di quest'anno, e la mia Relazione successivamente distribuita ai singoli Signori Senatori con lo stampato N. 117 della passata Sessione, potrà ognuno vedere che, dopo di avere ricordato come fin dal 20 marzo del 1866 il Governo prendesse formale impegno di presentare sollecitamente un progetto di legge per la riforma del Pubblico Ministero, sebbene la legge che ora regola questo istituto fosse allora da tre mesi appena andata in esecuzione; e come anche in Senato, quando ultimamente si discussero le riforme giudiziarie, tutti, fautori od avversari del Pubblico Ministero, fummo concordi nel riconoscere e dichiarare che la istituzione non può rimanere quale essa è di presente; e come la mia proposta, oltre il vantaggio di essere tratta fedelmente da due progetti di iniziativa del Governo, abbia anche quello di non pregiudicare nessuna questione di merito, concernente l'ordinamento definitivo dell'istituzione medesima: dopo di avere, ripeto, ricordato tutto ciò, io diceva, leggendo testualmente le parole trascritte dagli Atti parlamen-

tari, che prego il Senato a permettermi di leggere di nuovo, essendo brevi ed importanti per la materia, che « fin dai primi mesi del 1866, Governo e Parlamento si erano impegnati di non chiedere nuovi sacrifici ai contribuenti *senza avere PRIMA studiato tutti i mezzi per risecare QUALUNQUE SUPERFLUO* »; che « *vere e stabili economie non si ponno ottenere, se esse non iscuriscano da una riforma organica, LA QUALE RESTRINGA L'AZIONE GOVERNATIVA ENTRO I LIMITI DI STRETTA NECESSITÀ* »; che « tutto ciò che esce da questi STRETTI limiti lo si deve risecare non solo perchè superfluo, ma perchè dannoso; dannoso per il Governo, poichè *la sua soverchia ingerenza diminuisce la sua autorità e la sua forza, ed i Governi sono tanto più deboli, quanto più si vogliono ingerire*; dannoso per i contribuenti, imperocchè quanto più i Governi si ingeriscono, vieppiù sorge il bisogno di estendere la burocrazia, moltiplicare il numero degli impiegati, ed accrescere le spese»; che « procedendo da queste massime elementari, e facendone applicazione ai diversi bilanci dello Stato, si era riconosciuto, per ciò che concerne il bilancio della Giustizia, che « *paragonato esso colle spese di egual natura che si fanno in altri Stati civili si manifesta esso pure MOLTO GRAVOSO* » e che « anche in questo caso le ingerenze governative *debbono mantenersi nei termini DELLA STRETTA NECESSITÀ* »; che in conseguenza « *era URGENTE diminuire il numero STRABOCCHIOLE e l'INGERENZA ECCESSIVA degli uffiziali del Pubblico Ministero* » Epperò si proponeva di « *restringere le attribuzioni di questo istituto AI SOLI AFFARI PENALI* » dichiarando che « *questo era uno dei provvedimenti PIÙ RECLAMATI DALLA PUBBLICA OPINIONE.* »

Ed accennato come tutto ciò si possa, da chi ne abbia vaghezza, riscontrare ancora in una voluminosa ed accuratissima Relazione presentata all'altra Camera il 24 di aprile 1866, la quale porta in fronte non pochi dei Nomi più autorevoli di parte governativa, e non sospetti certamente di professare dottrine sovversive e pericolose; dei quali; cinque fecero parte del passato Ministero, e due, compreso il Presidente del Consiglio, fanno parte del presente; io traeva argomento da questi Nomi rispettati da tutti per ricordare che uno di essi, Ministro delle Finanze nella passata sessione, nel giorno 13 di febbraio scorso, confessava egli pure, dinanzi alla Camera elettiva,

che « vi è INCONTESTABILMENTE un desiderio generale, che si IMPONE QUASI COME UNA NECESSITÀ; ed è che il Governo governi IL MENO POSSIBILE » e che « si deve quindi considerare che il Governo metta la mano IL MENO POSSIBILE NELLE COSE NELLE QUALI NON È STRETTAMENTE NECESSARIO CHE SI INGERISCA. »

Dalla quale sentenza io prendeva motivo per domandare se sia STRETTAMENTE NECESSARIO che il Pubblico Ministero, rappresentante del Governo, si ingerisca di tutti indistintamente gli affari civili; se sia STRETTAMENTE NECESSARIO che un Ufficiale del Pubblico Ministero assista a tutte le udienze civili delle Corti e dei Tribunali, e che, senza quest'assistenza, l'udienza non sia LEGITTIMA, come si esprime la legge; quasiché la giurisdizione delle Corti e dei Tribunali dipenda dalla presenza di un agente del potere esecutivo!

Poscia, riconfermando che la mia proposta, senza recare pregiudizio ad alcuna questione di merito, presentava la utilità di iniziare la graduale riforma del Pubblico Ministero, io soggiungeva che è nell'indole stessa, nella medesima essenza del Governo parlamentare di secondare e favorire il graduale e regolare progresso della società civile, riformando in tempo, pria che le esigenze della pubblica opinione tramodino, e il Governo sia tratto in quel terribile bivio, a cui sono spinti troppo spesso i Governi, tanto nella forma del cesarismo imperiale, quanto nella forma del cesarismo repubblicano, o di concedere le riforme quando la concessione è un atto manifesto di debolezza, o di ricusarle quando il rifiuto può importare la necessità di reprimere colla forza ed anche di spargere il sangue dei cittadini.

E qui mi veniva acconcio di citare l'esempio della Francia, e una sentenza molto opportuna dell'Imperatore Napoleone III; la quale, con molta mia soddisfazione, ho veduto citata di recente da un consigliere della Corona Inglese, l'illustre signor Bright, che in un discorso assai notevole, proferito il 22 ottobre di quest'anno, dinanzi ai suoi elettori, ricordò appunto che l'Imperatore Napoleone III, parlando al signor Cobden, avea detto che in Inghilterra si fanno le riforme per evitare le rivoluzioni, e in Francia si fanno le rivoluzioni per ottenere le riforme. Ma 83 anni di dolorosa esperienza hanno dimostrato alla Francia quali riforme si ottengano colle rivoluzioni!

Se queste dottrine, ch'io mi sono studiato sempre, e sempre mi studierò di sostenere, sieno dottrine pericolose e sovversive, o non lo siano piuttosto quelle de'miei contraddittori, i quali nulla hanno imparato, nè dalla esperienza della Francia, nè dalle mutate circostanze, nè dal progresso delle scienze politiche, nè dallo spirito delle nuove istituzioni, lo giudicherà il Senato nella imparzialità sua. Al giudizio autorevolissimo del Senato, io mi assoggetterò sempre di buon grado; come non mi curerò mai di coloro, che aborrendo, o per paura, o per eccessiva modestia, o per quieto vivere, dalla pubblica discussione, non si ristanno poi dall'esercitare la loro influenza in privato, dimenticando che è dalla discussione incessantemente promossa e sostenuta in pubblico e alla luce del sole, che può emergere e risplendere la verità, non solo a beneficio di pochi amici ed aderenti, ma a vantaggio di tutti; e che possono sussistere, consolidarsi e durare le libere istituzioni.

Dopo le quali cose tutte, io spero che nel progetto testè presentato al Senato dall'onorevole Guardasigilli sarà compresa pure la riforma del Pubblico Ministero. O se non lo sarà in questo progetto, poichè nel presentarlo, egli, se ben ricordo, dichiarò che si trattava soltanto di poche modificazioni più urgentemente richieste sulla legge organica giudiziaria vigente, lo sarà in quelle più larghe proposte, che egli saviamente si è riservato di presentare in seguito. Che se a lui non paresse neppure allora opportuno di metter mano comechessia alla riforma del Pubblico Ministero, io, rispettando pur sempre i motivi della sua prudente condotta, mi riserverei, anzi mi riservo fin d'ora, di ripresentare la mia proposta, o nella forma d'iniziativa parlamentare, o in quella di emendamento al progetto di legge già presentato.

Ora, se non ho già varcato i promessi limiti di discrezione, vorrei pregare il Senato a permettermi di fermarmi un istante sull'organico del Ministero, di cui stiamo esaminando il bilancio, e di fare alcune osservazioni che si possano riferire ancora agli organici degli altri Ministeri, e di tutti i Dicasteri delle così dette *Amministrazione Centrali*.

L'organico del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti è tuttora retto, sebbene di nome più che di fatto, anzi di nome soltanto, dal Decreto-legge del 4 novembre 1866; il

quale emanò dei poteri appositamente accordati al Governo colla legge del 28 giugno 1866.

Avendo io avuto l'onore di fare gli studi, e le proposte, che vennero accolte in quel Decreto, dirò ora che a ciò non fui indotto nè da capriccio, nè dalla velleità di apparire un ministro riformatore; ma dalla necessità, imposta a me, come agli altri onorevoli miei Colleghi del Ministero Ricasoli, dalla citata legge del 28 di giugno, non che da proposte consimili di una speciale Commissione parlamentare, a cui aveva aderito il Gabinetto precedente, ed io pure nella mia qualità di Deputato.

Chi voglia prender sott'occhio la Relazione ministeriale, che precede quel Decreto, e l'altra premessa al Decreto successivo del 14 dicembre dello stesso anno, risguardante l'ordinamento dell'*Amministrazione del fondo pel Culto*; e così le norme diffusamente svolte in una nota ministeriale dell'8 gennaio 1867, contenuta nell'*Appendice al secondo progetto di bilancio per l'esercizio del 1867*, vedrà quali importanti riforme, e quali rilevanti economie si potevano ottenere, in breve tempo, seguendo la via che Governo e Parlamento avevano tracciata, sul principio del 1866, in omaggio ancora alle manifestazioni concordi dei principali COMITATI costituitisi in occasione delle elezioni generali per la nona legislatura.

Non ignora certo l'onorevole signor Ministro che, quando il nuovo organico era già andato in esecuzione, un distinto funzionario del Ministero, da lui ora degnamente rappresentato, il signor cav. Haimann, intraprendendo per sua istruzione un viaggio in Francia, nel Belgio, in Austria e in Prussia, gli fu commesso di fare un esame comparativo del nuovo organico nostro cogli ordinamenti ministeriali vigenti nei nominati Paesi; e da questo esame, che venne compiuto con molta diligenza ed assennatezza, risultò che i migliori ordinamenti, i quali sono quelli dell'Austria e della Prussia, erano appunto basati sulle stesse massime fondamentali da noi seguite.

Le quali massime fondamentali si possono così riassumere e formulare:

1. Corrispondenza di carriera fra i funzionari ed impiegati dell'*Amministrazione interna* cogli impiegati e funzionari dell'*Amministrazione esterna*; cioè i magistrati, gli ufficiali del Pubblico Ministero, e gli impiegati di can-

celleria; e questo non già per agevolare il passaggio dal Ministero alla Magistratura, come è stato detto e ripetuto anche di recente; ma per uno scopo del tutto opposto, siccome si legge ben chiaramente nella Relazione ministeriale, che precede il detto Decreto-legge del 1866; e principalmente per assicurare all'*Amministrazione interna* impiegati e funzionari che abbiano gli stessi requisiti che si richiedono per la carriera della Magistratura;

2. Divisione delle materie fatta, prima di tutto, in ragione della qualità loro e non della loro quantità; e in secondo luogo, in un unico grado di competenza e ripartizione organica e burocratica: nel primo caso, per rendere la costituzione di quegli enti organici maggiori, che si chiamano *Direzioni* o *Divisioni*, più naturale e più facile; nel secondo caso per abolire quegli enti organici minori, che, nel sistema francese, e coi nomi di *Sotto-Direzioni* o *Sotto-Divisioni*, di *Uffizii*, o *Sezioni*, costituiscono un secondo e terzo grado di competenza organica; e, dividendo e suddividendo la trattazione degli affari, la inceppano e la prolungano all'infinito, con grande iattura degli interessati;

3. Accrescimento delle attribuzioni, della posizione, dello stipendio e della responsabilità dei funzionari superiori;

4. Aumento di stipendio agli impiegati inferiori in proporzioni più razionali e più eque.

Affinchè il Senato possa, dirò così, a colpo d'occhio, vedere, ed apprezzare ad un tempo, i vantaggi che si ponno ottenere dalla applicazione pratica di siffatte massime fondamentali, mi si permetta un rapido confronto delle diverse tabelle organiche, che ho nelle mani, cominciando dalla francese, la quale è la più complicata e dispendiosa.

Invoco qui, più che mai, la pazienza del Senato, poichè dovrò toccare alcuni dettagli che avrei evitati, se non mi paresse opportuno di appoggiare la mia tesi a risultati pratici; i quali potranno servire a coloro, che saranno chiamati a studiare le riforme organiche tanto dal lato teorico quanto dal lato pratico.

Il Ministero della Giustizia e del Culto in Francia, compresa l'Algeria, era nel 1867, e credo lo sia anche attualmente, così ordinato: — Gabinetto del Ministro — Segretariato Generale, ripartito in quattro *Uffizii* o *Sezioni*, più la *Divisione del personale*, suddivisa in due *Uffizii* —

Tre Direzioni ripartite ciascuna in più Divisioni, e queste suddivise in più Uffici o Sezioni — La prima delle Direzioni serve agli affari civili; la seconda agli affari penali; la terza agli affari di culto — E siccome tutto il personale delle Corti, e dei Tribunali, delle Giudicature di Pace, e persino degli avvocati, procuratori, periti, ed uscieri costituisce tanto per la Francia, come per l'Algeria, un'unica Divisione; così è evidente che anche per l'ordinamento francese le Divisioni in sostanza non sono che quattro — affari civili — affari penali — affari di culto — affari del personale. —

Laonde tutta la grande gerarchia personale di quel pomposo e complicato ordinamento si compone: di un segretario generale, di direttori generali, di un capo di gabinetto, di sotto direttori, di capi di divisione, di capi d'ufficio o di sezione, di sotto capi, di redattori, di verificatori, di commessi d'ordine, speditori, uscieri, e del personale del basso servizio. In tutto 164 persone, ed una spesa complessiva corrispondente ad italiane lire 700,700. Va infine notato, che i direttori generali sono ordinariamente tratti dalla Magistratura, e che in massima gli impiegati del Ministero possono far passaggio nella Magistratura, se ne abbiano tutti i requisiti necessari.

In Austria, il Ministero della Giustizia, il quale, sebbene non comprenda l'Ungheria, abbraccia però tutte indistintamente le altre provincie del vasto impero, ed estende la sua competenza anche alle carceri giudiziarie e di pena, non ha altra ripartizione organica, tranne quella di due soli enti od uffici detti Sezioni; l'una delle quali si occupa di tutti gli affari legislativi, l'altra di tutti gli affari amministrativi.

A ciascuno di questi due grandi servizi, che si appellano sezioni, e che non sono divisi né suddivisi in enti od uffici burocratici subalterni, come avviene per l'ordinamento francese, è preposto un alto funzionario, che ha grado e stipendio di Presidente di sezione della Suprema Corte di giustizia. Ed ognuno di costesti due alti funzionari è coadiuvato da funzionari superiori, i quali hanno titolo di Consiglieri di Sezione, o di Consiglieri ministeriali, e sono pareggiati, i primi ai Consiglieri della Corte Suprema, i secondi a quelli dei Tribunali d'appello: e per tutti e due i servizi non superano il numero di otto! Poscia vengono i Segretari, che sono equiparati ai Magistrati

dei tribunali provinciali, e il loro numero è di quattro soltanto, sempre per ambedue i servizi. Indi dieci Concepisti, i quali hanno una posizione di carriera corrispondente ai Sostituti Procuratori di Stato.

Tutto il personale pertanto del Ministero della Giustizia a Vienna, compreso quello così detto d'ordine, non è che di 54 individui; e la spesa complessiva corrisponde a lire italiane 380,380.

In Prussia, il Ministero della Giustizia, il quale ha attribuzioni più estese che altrove, è composto di un Sotto-Segretario di Stato; di undici funzionari superiori appellati Consiglieri relatori; i quali hanno grado di consiglieri del Tribunale supremo, e sono tutti inevitabilmente scelti nella Magistratura. Poi vengono i Segretari detti speditori, i quali sono sei soltanto. Indi pochi altri impiegati inferiori, scelti quasi sempre nella Magistratura, o nelle Cancellerie giudiziarie, oppure ammessi dietro esame. In tutto, il personale ascende a 51 individui, colla spesa complessiva corrispondente a lire 223,250.

Si scorge dunque di leggeri che l'ordinamento prussiano si distingue dagli altri per un metodo più razionale, più sbrigativo, e più economico. Per esso, come per l'ordinamento austriaco, gli affari sono trattati collegialmente: ma col l'ordinamento prussiano è evitato perfino quell'unico grado di competenza e di ripartizione organica, onde il Ministero austriaco della giustizia viene diviso in due grandi servizi, appellati Sezioni. Per l'ordinamento prussiano la ripartizione degli affari procede, anziché in contemplazione dei congegni burocratici e delle competenze organiche, in contemplazione piuttosto delle competenze personali, e delle delegazioni speciali ai diversi Consiglieri relatori.

Laonde, riassumendo lo spirito degli ordinamenti fin qui esaminati, si può stabilire, che essi si riducono sostanzialmente a due metodi ben distinti e diversi: il metodo francese, il quale fa consistere la buona trattazione degli affari nei congegni burocratici e nelle competenze organiche; e il metodo prussiano, che la fa consistere invece nella trattazione collettiva, nelle idoneità personali e nelle responsabilità individuali.

Veniamo ora agli ordinamenti nostri.

Il nostro Ministero di Grazia, Giustizia e del Culto, prima della riforma del 1866, era ordinato in modo uniforme a tutti gli altri dicasteri, secondo il Decreto Reale del 26 novembre

1865, e in virtù della legge organica del 13 novembre 1859. La quale vuole per tutte le Amministrazioni così dette *Centrali*, non dirò quella uniformità razionale di massime generali e di criteri direttivi, che è la sola che possa convenire ad un libero Governo; ma quella uniformità materiale e simmetrica, propria dei governi dispotici e del sistema burocratico della Francia, la quale è in tutte le sue Amministrazioni ordinata nella forma di altrettanti reggimenti militari, che si distinguono soltanto con cifre numeriche progressive. E infatti, o Signori, se voi vorrete prendere sott'occhio la detta legge organica del 1859, vedrete che all'art. 2. essa dice bensì che vi dev'essere una perfetta uniformità in tutte le *Amministrazioni Centrali*; ma in che? *Nei titoli, nei gradi e negli stipendi del personale!* Ecco l'uniformità voluta dalla legge del 13 novembre 1859; quasicchè, o Signori, madre natura regoli e governi il mondo delle persone, delle cose e degli affari col compasso e con una simmetria tirannicamente invariabile; e si richieggano le stesse identiche condizioni di capacità, d'idoneità, di coltura per fare, per esempio, il Capo-Divisione nell'Amministrazione dei lotti, e per sostenere lo stesso ufficio al Ministero della Giustizia, studiando le questioni che si riferiscono ai *culti*, o agli *affari penali*, o agli *affari civili*; oppure al Ministero della Istruzione Pubblica, occupandosi degli affari che hanno attinenza all'insegnamento superiore; ovvero al Ministero degli Esteri, trattando i negozi della politica internazionale e dell'alta diplomazia: e via discorrendo.

Laonde, in conseguenza di cotale uniformità prescritta dalla citata legge organica, l'ordinamento del nostro Ministero di Grazia e Giustizia, prima del 1866, era così costituito: — *Segretariato generale* — *Direzione generale dei culti*, ripartita in due *Divisioni* — *Gabinetto*, corrispondente ad una *Divisione*. — Il personale, ripartito anch'esso in due *Divisioni* — Una *divisione* per gli *affari legislativi* — Una per gli *affari civili* — Una per gli *affari penali* — Una per gli *affari di contabilità, protocollo, archivio e spedizione* — *Nove divisioni* adunque. Le divisioni suddivise pressochè tutte in due *Sezioni*. Epperò le sezioni fra tutte, *quindici* — *Trenta segretari*, — *E centocinque applicati* — *E fra uscieri ed inservienti, ventisei* individui.

Ma non basta: sotto il titolo di *spese straor-*

dinarie venivano inoltre *otto commessi e quattro funzionari* di magistratura colla indennità così detta di *missione*. Di maniera che, secondo la tabella stampata, che ho sott'occhio, tutto il personale del servizio interno di questo Ministero saliva all'enorme cifra di 222 persone; mentre perfino il Ministero della Giustizia e dei Culti in Francia, compresa l'Algeria, non ne ha che 164; ed ivi pure, siccome si può vedere nell'ultimo lavoro del compianto Odilon-Barrot sulle riforme giudiziarie, è lamentato l'eccessivo personale. La spesa complessiva poi del Ministero nostro, prima del 1866, ammontava a L. 519,934 41.

All'incontro, coll'organico del 1866 si ottenne, tanto sul personale quanto sulla spesa complessiva, una riduzione maggiore perfino di quella proposta dalla Commissione parlamentare, già ricordata; e furono ad un tempo, si noti bene, aumentati gli stipendi, per quanto lo comportavano le circostanze del momento, che non erano le più propizie alle riforme, le ristrettezze dell'erario, e la tirannica uniformità imposta dalla legge del 13 novembre 1866, che non a tutti parve opportuno, come a me, di abrogare interamente.

Cotesti importanti risultati si ottennero:

1. Coll'abolizione del gabinetto, il quale, ordinato specialmente com'era a forma d'una *Divisione* non serviva fuorchè ad uno spreco di danaro non giustificato, nè giustificabile in veruna guisa;

2. Abolendo la Direzione generale dei Culti, e riducendo le due Divisioni ad una soltanto. E questo lo si fece ancora, e principalmente anzi, in omaggio al principio della separazione della Chiesa e dello Stato, onde preparare gradatamente la piena applicazione di questo principio, già acquistato in massima al nostro diritto pubblico interno.

L'esistenza di un Ministero speciale del Culto e di una Amministrazione governativa dei beni destinati al Culto, suppone che il Culto sia un servizio pubblico ed obbligatorio; suppone, in altri termini, una Chiesa ufficiale. Laddove quando il detto principio della separazione della Chiesa e dello Stato avrà ottenuto la piena sua applicazione, la proprietà e l'amministrazione dei beni destinati al Culto saranno regolati da una legge comune a tutti gli enti che hanno una personalità giuridica collettiva e uno scopo lecito; e la polizia ecclesiastica passerà al Ministero dell'Interno, come una

competenza ordinaria di pubblica sicurezza. Io ebbi sempre inclinazione a questo sistema, e non mancai in ogni occasione di difenderlo, come meglio seppi, parendomi che, oltre ad essere il solo che veramente si convenga ad un Governo libero, sia anche quello, onde lo Stato può, meglio del sistema giurisdizionale, e più efficacemente, mantenere ed esercitare le sue necessarie e legittime competenze;

3. Riducendo ad *una le due Divisioni del personale*. — Anche in Francia, come abbiamo veduto, sebbene sotto cotesto titolo si comprendano affari che da noi sono estranei a tale servizio, pur tuttavia non v'è che una sola *Divisione*, e serve anche per l'Algeria;

4. Riducendo le *nove Divisioni a quattro*.

La Commissione parlamentare, di cui ebbi a far cenno superiormente, proponeva che le Divisioni fossero ridotte a *cinque*. Ma è facile capire che quando nella ripartizione delle materie si voglia procedere razionalmente, in ragione di *qualità*, anziché di *quantità*, le *Divisioni* in questo Ministero non possono essere che *quattro*: *Personale*, *affari civili*, *affari penali*, *affari di culto*. E, come già dissi, perfino in Francia la fondamentale ripartizione delle materie si distingue soltanto in quattro grandi *Servizi*;

5. Abolendo le *Sezioni*.

Cotesta riforma, riguardo alle *Sezioni*, che sembrò strana da principio, fu giudicata, per quanto mi venne assicurato, molto opportuna da una Commissione governativa, nominata dal passato Gabinetto; e non solo venne giudicata tale per uno o per pochi Ministeri, ma per tutti. Ed io credo fermamente che ove si operi un savio discentramento, rivolto a sbarazzare gli uffizii governativi di tutto ciò che non è di stretta competenza dei servizi dello Stato, anche queste seconde o terze ruote, che si chiamano *sezioni*, possano essere tolte senza inconveniente alcuno, anzi con grande vantaggio, in tutti indistintamente i Dicasteri governativi.

È da avvertire però che, nella detta riforma del 1866, fummo costretti a conservare a taluni funzionari il titolo di *capo-sezione*, per quella legge del 13 novembre, la quale vuole l'uniformità perfino nei titoli. Ma altro è il conservare un titolo *personale*, altro è conservare un ufficio *organico* cogli *annessi e connessi*.

Per siffatte riforme, tutto il personale, che prima era di 222 individui, venne ridotto

a 116, oltre 24 individui fra *uscieri* ed *inservienti*. E la somma complessiva, la quale prima saliva a lire 519,934 41, fu diminuita fino a lire 364,934 41, e vennero aumentati gli stipendi, come fu notato. Nonostante cotali innovazioni, che parvero a taluni eccessive, noi fummo ben lontani dal raggiungere la mirabile semplicità che si riscontra nell'ordinamento austriaco, e più particolarmente nel prussiano. Ma eravamo in quella via, e l'avremmo raggiunta, quando fosse stato attuato il *discentramento*, nel tempo, nei modi e colle riforme indicate nei documenti parlamentari e ministeriali che ebbi l'onore di citare.

Se non che, o Signori, mentre quella via fu mantenuta da taluno dei miei onorevoli Successori; ad altri invece sembrò miglior consiglio di riprendere l'antica strada. Furono di nuovo diminuiti gli stipendi ed aumentati gli uffici organici. Del *personale* si fecero di nuovo *due Divisioni*: il *Culto* di nuovo ripartito in *due Divisioni*: richiamate a vita le *Sezioni*.

Vero è che per qualche tempo furono mantenute le cifre complessive, sia nel *personale* che nelle *spese*; ma è altrettanto vero che non si badò, prima di tutto, che la riforma del 1866 era stata fatta dal Ministero per delegazione del potere legislativo; cosicchè non poteva la riforma stessa essere toccata, se prima il Parlamento non avesse pronunziato quel giudizio, che ad esso soltanto venne riservato colla citata legge del 28 giugno 1866.

In secondo luogo non si badò che era nello spirito di quella riforma, non già di rendere stazionarie quelle due cifre complessive, del personale e della spesa, ma di diminuirle gradatamente.

In terzo luogo non si badò che, diminuendo di nuovo gli stipendi, ed aumentando gli uffizii burocratici, si snaturava il metodo di quella riforma.

Attualmente il personale del Ministero è salito fino alla cifra di 164 impiegati, e la spesa complessiva ascende a 504,500 lire. La cifra del *personale* del nostro Ministero della Giustizia è adunque identica a quella dello stesso Ministero di Giustizia in Francia. Ma se si tien conto della maggiore popolazione; se si considera che nel Ministero della Giustizia e dei Culti in Francia sono accentrati anche gli affari della Giustizia e dei Culti dell'Algeria; se si calcolano i maggiori stipendi onde nel Ministero francese sono

retribuiti gl'impiegati; ne emerge che con un personale egualmente numeroso, noi spendiamo proporzionatamente assai di più di quanto si spende in Francia; abbiamo impiegati che muoiono di fame, e un servizio che certamente non è migliore.

Nè qui posso occultar la sorpresa che mi ha recata la costituzione di un nuovo *Ufficio*, la quale venne fatta, se non erro, in principio di quest'anno. L'*ufficio* cioè di un *ispettorato centrale per le spese di Giustizia*. Così, mentre dovevamo attenderci una diminuzione delle ruote, che furono rimesse, dopo la riforma del 1866, vediamo invece che se ne aggiunge una nuova, a cui non s'era pensato neppure prima del 1866, e della quale neanche nel Ministero francese si è mai conosciuto il bisogno. Se è necessaria una ispezione, e vi ha nel Ministero persona idonea a ciò, la si mandi là dove si manifesta il bisogno, ma non si crei per ciò un nuovo *Ufficio organico*, nè si dimentichi che le persone passano e gli *Uffici organici* restano; e che una volta istituiti riesce difficile assai di toglierli, come tuttodi lo dimostra l'esperienza.

Per le quali cose tutte, fin qui discorse, io credo, o Signori, che noi dobbiamo riprendere il metodo, che, adottato nel 1866, venne poscia abbandonato; seppure vogliamo ottenere ad un tempo utili riforme ed opportune economie; e vogliamo insiememente che anche nei nostri Dicasteri gli affari siano trattati come lo sono altrove, e particolarmente in Prussia.

Ma qui, per non essere accusato di seguire anch'io l'andazzo di esaltare la Prussia per deprimere la Francia, mi sia permesso di dichiarare che non è d'adesso che io professo e difendo le opinioni oggi sostenute, ma le professo e sostengo da molti e molti anni: le ho professate e sostenute dentro, e fuori del Parlamento con qualche scritto; e anche prima di avere l'onore di appartenere al Parlamento Italiano.

Ed in Senato pure l'anno scorso ebbi l'onore di sostenere la tesi, che la legislazione civile e gli ordini amministrativi francesi mal si convengono alla forma rappresentativa e alle libertà costituzionali. E ricordai il nostro Cesare Balbo, il quale nella sua aurea operetta *Della Monarchia Rappresentativa*, con quella autorità che io non posso arrogarmi, e quella libertà, che a me non dev'essere concessa,

veniva sgridando gli Italiani perchè fino dal 1848 li vedea inclinati a seguire quel *pasticcio*, com'egli si esprimeva, che la Francia, per due volte e coi più infelici risultati, aveva fatto dell'ordinamento amministrativo assolutista della Repubblica, del Consolato e dell'Impero, colla Carta inglese; e li eccitava a seguire l'esempio dell'Inghilterra anche negli ordinamenti amministrativi.

Poichè ebbi superiormente a ricordare, con meritata lode, uno dei Funzionari del Ministero nostro di Giustizia, mi si permetta di pagare un eguale tributo di pubblica riconoscenza alla memoria del commendatore Giovanni Vaccarone, funzionario superiore a molti, inferiore a nessuno; il quale, nel Ministero della Giustizia, aveva, prima della riforma del 1866, una posizione inadeguata al suo eletto ingegno e alla sua profonda dottrina.

Non parlerò di altri, che pure sono mancati da breve tempo con grave rammarico pubblico; e di altri che passarono nella Magistratura o restano tuttavia nel Ministero, per non abusare della indulgenza del Senato. Solo mi sia concesso di dichiarare che tutti, nella circostanza della riforma del 1866, si distinsero non meno per zelo e capacità che per disinteresse e patriottismo. E in particolar modo vanno lodati quei due che, per ragione dell'ufficio che allora occupavano nel Ministero, ebbero a coadiuvarmi più direttamente e a partecipare ancora più da vicino alle spine dell'assunto mio: uno di essi sostiene ora meritamente l'Ufficio di Segretario Generale presso l'attuale Ministro, e l'altro fu di recente, con approvazione universale, traslocato alla carica di Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Firenze. E l'attuale Ministro stesso appunto, giudice sempre imparziale e competente, potrà dire, se per quel poco che mi tenni in debito di fare onde giovare alla posizione di tutti questi benemeriti Funzionari, io mi ispirassi piuttosto ad un sentimento di personale riconoscenza, che ad un sentimento di rigorosa giustizia e di pubblico bene.

Seguendo le massime fondamentali sin da principio accennate, ed avendo sempre a scorta quel criterio generale e direttivo, che *le ingerenze del Governo sieno da restringersi entro i limiti della stretta necessità*, e che *tutto ciò che eccede cotali limiti sia da risecarsi, non solo perchè superfluo, ma perchè dannoso*, io potrei

dimostrare, forse con facilità, quanto vi sia da riscare in tutto il nostro ordinamento interno; ma lo farò in una prossima occasione.

Ora porrò fine, ricordando un detto che è divenuto celebre in questi ultimi tempi nel nostro Parlamento: *Economie fino all'osso!*

Se il chiarissimo personaggio che profferì questo motto fosse presente ed appartenesse a questa Assemblea, io sono sicuro che, coll'abituale sua franchezza, egli stesso confesserebbe che in un eccesso di zelo per il tanto desiderato, e giustamente desiderato, *pareggio*, la sua immaginazione, non usa ai voli poetici, fece velo alla fredda ragione.

Io penso coll'onorevole Presidente del Consiglio, secondo la opinione da lui espressa di recente nella sua splendida esposizione finanziaria, che il momento opportuno, per fare riforme radicali ed economie rilevanti, fosse nel 1871, quando egli stesso presentò quelle diverse leggi *amministrative* coordinate tutte ad un sistema, che se fosse stato allora adottato, noi avremmo già fatto molto cammino nella via della libertà, ed avremmo Amministrazioni migliori e meno dispendiose.

E questo mio giudizio ebbi occasione di esprimere anche nella Camera elettiva.

Aggiungerò inoltre che un'altra circostanza propizia ci si presentò quando furono discusse le leggi di unificazione legislativa ed amministrativa nel 1865; e allora pure io non mancai alle mie convinzioni e al dovere di sostenerle.

Ma nelle circostanze presenti credo anch'io che non si possano fare *economie fino all'osso*; anzi io credo che non si debbano fare, d'un tratto, s'intende; poichè la perturbazione che potrebbe derivarne non sarebbe forse compensata dal vantaggio economico. Ma se non si possono fare economie *fino all'osso* e d'un tratto, non ne deriva perciò che non si possano né si debbano fare gradatamente, e fino alla seconda, o almeno fino alla prima pelle. Che se anche nessuna economia si potesse fare, in nessun modo, e in nessuna misura, lo che io non ammetterò mai, non dovremmo tuttavia dimenticare che abbiamo ripetutamente e formalmente promesso ai contribuenti di non chieder loro nuovi sacrifici fino a che, Io ripeto anche una volta, colle parole testuali degli Atti parlamentari, *non siano studiati tutti i mezzi onde riscare qualunque superfluo.*

Finchè cotesto studio non sia stato fatto

e reso di pubblica ragione, io ho fiducia che il Senato non vorrà mai acconsentire a veruna legge, la quale porti nuovo aggravio ai contribuenti, nè che il Ministero vorrà presentarla, a meno che non si trattasse di una di quelle necessità supreme, per le quali non si ammette rispetto nè agl'impegni, nè alle promesse.

A chi poi osservasse che in questa materia è meno riconosciuta la competenza del Senato, sarebbe facile rispondere che qui non si tratta soltanto dell'interesse economico dei contribuenti, ma si tratta dell'interesse politico e morale di tutti i cittadini; si tratta di migliorare le nostre Amministrazioni nell'interesse stesso del Governo; si tratta di mantenere promesse solennemente fatte, di adempiere impegni formalmente assunti; si tratta, in altri termini, di conservare al Governo, e al Parlamento il prestigio e l'autorità.

Se vi è caso in cui debba più particolarmente essere riconosciuta la competenza del Senato, egli è questo senza dubbio.

Ringrazio il Senato della cortese e benevola pazienza colla quale mi ha ascoltato sino alla fine.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Le intenzioni da cui l'onorevole Senatore Borgatti si è dichiarato mosso a presentarvi alcune sue considerazioni sopra l'Amministrazione della giustizia, sono tanto cortesi e benevole verso l'Amministrazione attuale, ed in ispecie verso chi ha l'onore in questo momento di avere la direzione del Ministero della giustizia, che io non posso che rendere all'egregio oratore distinte grazie; e non solo per conto mio lo ringrazio, ma credo pure mio dovere di ringraziarlo a nome di tutti i benemeriti impiegati del Ministero che ho l'onore di reggere, ai quali egli, che ebbe occasione di sperimentarne le belle qualità, non si è peritato di rendere pubblico e solenne omaggio di encomio in questo Consesso. Io non posso in questa parte che associarmi al suo giudizio, poichè io pure ho potuto col fatto riconoscere che ben si appone l'onorevole Borgatti nell'apprezzamento che fa dei buoni servizi degli impiegati che compongono il Ministero della Giustizia. E singolarmente trovo giusto il tributo di lode che l'onorevole Borgatti ha reso ad un impiegato, di cui il Ministero non cessa di deplorare la perdita, l'egregio Vaccarone, che veramente ha lasciato un

vuoto sentito nel Ministero di Grazia e Giustizia dacchè egli venne rapito da morte prematura.

Premesse queste poche parole, colle quali intendo sdebitarmi personalmente delle cortesie usatemi dall'onorevole oratore, vengo ad esporre al Senato le mie idee sopra i punti principali che sono stati toccati nel discorso dell'onorevole Borgatti. Egli vi ha parlato in primo luogo della istituzione del Pubblico Ministero, la quale ha formato l'argomento di una sua proposta fatta nella precedente Sessione, e vi ha poscia lungamente intrattenuto sopra l'organamento interno dell'Amministrazione centrale della giustizia.

Troppo lungo io sarei, se volessi ragionarvi a fondo della gravissima questione del Pubblico Ministero; però io mi limiterò a dichiararvi che non ho punto dimenticato la proposta dell'onorevole Borgatti: egli ben sa che, in massima, io mi trovo d'accordo con lui intorno alla necessità di apportare qualche riforma a questa parte dell'ordinamento giudiziario.

Sono varie le opinioni propugnate dalle persone più competenti intorno al modo più o meno largo con cui convenga riformare il Pubblico Ministero; io credo che la riforma non sia ancora interamente matura, almeno nel campo della pratica, perciocchè se si può dire bene assodato il punto che qualche cosa si abbia a fare in questa parte dell'ordinamento giudiziario, siamo ancora molto lungi dall'aver la concordia sul da farsi tra coloro che di questo argomento si sono con maggior cura occupati; egli è ancora vivamente disputato il modo di procedere nella riforma di questa importante istituzione affinchè essa sia posta in grado di rendere alla giustizia i servizi che la giustizia ha ragione di attenderne, e non pesi oltre il bisogno sopra il bilancio dello Stato. La questione si va ancora studiando dal Ministero, e per incarico mio alcune persone pratiche di questa materia stanno tuttora esaminando quello che convenga meglio di fare. Alla riforma del Pubblico Ministero ho sempre pensato che convenisse di associare un'altra riforma, la quale è molto affine per il suo oggetto coll'istituzione del Ministero Pubblico, voglio dire l'istituzione del Contenzioso finanziario, ossia del sistema di difesa delle cause civili dello Stato.

Io porto opinione che per lo meno sia de-

gno di attento studio il problema, se non si potrebbe convenientemente assegnare al Pubblico Ministero la difesa delle cause civili dello Stato, nel momento in cui esso venisse esonerato di quella parte di servizio che ora compie nelle materie civili. In questo senso venne già presentata dal Governo una proposta al Parlamento la quale non ebbe poi seguito. Ma la questione è grave, è ardua, essa incontra non pochi e rispettabili contraddittori; è forza quindi di fare altri studi; e quando il Ministero abbia potuto con sicurezza prendere una matura risoluzione sopra tutto quanto il problema nella sua pienezza, non mancherà di sottoporre all'esame del Parlamento le deliberazioni che sarà per prendere, e le riforme che gli parranno più opportune e più vantaggiose, così alla giustizia come alla finanza.

Queste osservazioni faranno facilmente comprendere all'onorevole Senatore Borgatti il motivo pel quale nel progetto di legge che testè ebbi l'onore di sottoporre al Senato, non si parla del Pubblico Ministero; io non credo che convenga per incidente por mano alla riforma di questa grande istituzione; io penso che essa sia per se sola abbastanza grave ed importante per dovere formare il soggetto di una proposta di legge, distinta e separata. Io sarei stato male accorto, se in un progetto di legge che riguarda riforme urgenti, riforme richieste dai bisogni presenti ed incalzanti della giustizia nell'ordinamento giudiziario, avessi introdotto la grave e contrastata materia del Ministero Pubblico, la quale, oltre di prolungare notevolmente l'esame del progetto di legge da me presentato, avrebbe anche potuto renderne incerte le sorti.

Le migliori riforme, o Signori, non sono mai le più affrettate, ma sono sempre quelle che sono meglio meditate e meglio maturate; soprattutto nei Governi parlamentari conviene armarsi di pazienza in fatto di riforme legislative, come ce ne danno l'esempio i popoli che ci hanno preceduto in questa via, i quali sempre hanno proceduto con molta prudenza e maturità nell'introdurre mutamenti radicali nelle istituzioni che si trovano da lungo tempo stabilite nel paese e che costituiscono, per così dire, una parte del patrimonio civile.

Ragionando del Ministero Pubblico l'onorevole Borgatti ha fatto una lagnanza circa il contegno che avrebbe tenuto un ufficiale dello

stesso Ministero Pubblico relativamente alla opinione da lui propugnata in Parlamento contro tale istituzione come ora si trova ordinata.

Io non ho avuto prima d'ora cognizione del fatto a cui l'egregio oratore alludeva, non ne conosco perciò i particolari per farne retto giudizio; ma certamente da quanto egli è venuto esponendo, io debbo inferire che il linguaggio tenuto dal magistrato di cui egli si doleva, non sia stato per lo meno conforme a quella misura ed a quella riserva che la legge impone agli ufficiali del Ministero Pubblico come a tutta la Magistratura.

Io credo coll'onorevole Senatore Borgatti, che il Pubblico Ministero debba dare principalmente l'esempio d'una osservanza severa e costante della legge, e debba, nell'adempimento delle sue funzioni, contenersi esattamente entro quei confini che gli sono dalla legge segnati.

I rendimenti di conto annuali sull'amministrazione della giustizia in ciascuna Corte o Tribunale che sono dalla legge organica giudiziaria prescritti e che si debbono fare specialmente dai capi del Pubblico Ministero, ove sieno compilati in quel modo e con quello spirito a cui la legge li vuole informati, non possono che porgere dati e lumi molto utili all'Amministrazione della giustizia.

Purtroppo accade che alcuni membri del Ministero Pubblico, per rendere questi lavori statistici meno aridi e più graditi ai loro uditori, si permettono di associarvi orazioni sopra argomenti di indole giuridica, oppure di addentrarsi in considerazioni anche di ordine politico o legislativo, le quali sono veramente estranee a quel campo entro cui la legge vorrebbe circoscritta la loro parola.

Io non approvo questo sistema non conforme alla legge, e non esito a dirlo francamente al vostro cospetto, persuaso che coloro i quali sono incaricati di quest'importante mandato della giustizia, vorranno in avvenire evitare, per quanto sia possibile, discorsi non attinenti all'argomento abbastanza interessante e vasto che loro è dalla legge assegnato. Ogni materia può rendersi grata quando venga trattata ed esposta con quella forma che alla sua indole più si conviene: tuttociò che al servizio della giustizia appartiene, non abbisogna di ornamenti estranei per ispirare attenzione ed affetto.

Poche parole io vi dirò, o Signori, sopra l'ordinamento del Ministero della Giustizia, di cui l'onorevole Borgatti vi ha esattamente narrata la non breve storia. Sarebbe difficile enumerare i molti ordinamenti a cui il Ministero della Giustizia (come diverse altre Amministrazione centrali) è andato soggetto.

Si potrebbe quasi dire che tanti sono gli ordinamenti del Ministero, quanti furono (e non sono pochi) i Ministri che con vece assidua si sono succeduti nel giovane Regno di Italia.

Questi frequenti cambiamenti nelle disposizioni organiche dei pubblici uffizi sono in generale nocivi, inquantochè scontentano il più delle volte i pubblici funzionari di cui mutano le condizioni, e raramente provvedono ad un reale miglioramento del servizio. Io penso che il miglior sistema sia quello di saper trarre il maggiore vantaggio possibile dagli ordinamenti che abbiamo, nell'interesse del servizio pubblico. Il miglior ordinamento è certamente quello che col minor numero d'impiegati riesce a spedire bene la maggior quantità possibile di affari.

Poco importa, a mio parere, la parte che direi meccanica, che cioè gl'impiegati siano distribuiti in un modo piuttostochè in un altro, che si appellino con questo o con quel titolo; ciò che essenzialmente importa si è, che gli uffizi siano diretti in modo che non vi siano ruote che non girino, che non vi siano piante parassite. Io sono quindi lontano dall'intendimento di aggiungere un nuovo ordinamento organico ai molti che si fecero nel Ministero che ho l'onore di dirigere. Mi contenterò di rattoppare, dirò così, l'ordinamento che ho trovato. In quest'opera modesta io mi propongo di seguire le giuste idee dell'onorevole Borgatti, nello scopo di ottenere la maggior semplicità e la maggiore economia nella distribuzione delle diverse funzioni.

Io credo che qualche economia si possa ancora ottenere col tempo, sia nella distribuzione degli uffizi del Ministero Pubblico, sia colla riduzione del numero degl'impiegati dell'Amministrazione centrale; ma nelle condizioni in cui ci troviamo, non credo che si possa camminare con molta fretta; penso invece che ogni mutamento sia da operarsi con molta riserva e con molta prudenza per evitare le dannose conseguenze che dalla mala riuscita di ogni innovazione sogliono derivare. Noi attraversiamo ora un'epoca che

ancora si può dire transitoria: noi abbiamo raccolto la eredità di un gran numero d'impiegati da tutte le Amministrazioni che componevano i caduti Governi italiani; abbiamo il dovere di tener conto di questa speciale condizione di cose; abbiamo il dovere di non accrescere i malcontenti, di non distruggere o peggiorare posizioni che sono state legittimamente acquistate.

Legati da questi riguardi di giustizia e di prudenza, noi non possiamo procedere, come accennava, se non con molta riserva e ponderazione, se pur vogliamo assicurarci di fare savie innovazioni; ma quando si approfitti di tutte le occasioni opportune, quando non si lasci passar giorno senza studiare di far qualche passo avanti, sia pur piccolo, io credo che si potrà in un tempo non lontano arrivare a quella meta che vagheggia l'onorevole Borgatti, quella meta cioè in cui tutti gli ordinamenti dei nostri Ministeri siano il più che è possibile semplici, composti di minor numero di impiegati e quindi più economici.

Io non credo che sia sempre sicuro il metodo d'insituire paragoni tra le Amministrazioni di uno Stato e quelle di un altro, per trarne poi illazioni degne d'imitazione. Quando soprattutto si ragiona delle Amministrazioni superiori, egli è agevole l'intendere che queste Amministrazioni debbano essere coordinate naturalmente colle diverse Amministrazioni che ne dipendono.

Ora, gli ordinamenti interni dei vari Stati sono talmente svariati e diversi, che è difficile a chi esamini la sola testa, ossia consideri la sola Amministrazione superiore, il potere con sicurezza istituire confronti, e concludere che un'Amministrazione meglio che l'altra si trovi ordinata.

Io rispetto altamente le Amministrazioni dei governi civili che l'onorevole Borgatti ci ha additati come degni di essere da noi imitati; ma credo che non tutto ciò che è adottato negli Stati da lui indicati, possa a noi servire di acconcio tipo, di imitabile esempio.

Quindi, io terrò certamente tutto quel conto che si meritano le dotte osservazioni che a questo riguardo egli è andato svolgendo, ma terrò pur sempre a me presente il principio, che le cose nostre debbono principalmente essere ordinate in modo che corrispondano a tutte le parti, a tutti i congegni delle nostre Amministrazioni, e non si corra troppo facilmente ad imitare esempi stranieri.

L'onorevole Borgatti ci ha pur fatto menzione di un ufficio speciale che è stato introdotto recentemente nel Ministero della Giustizia col titolo di *Ispettorato per le spese di giustizia*. Poche parole basteranno a far conoscere al Senato qual sia la costituzione e lo stato attuale di quest'ufficio. Ben posso dire che esso non esiste in realtà, esso non ha che la esistenza nominale, che consiste nell'essere scritto nell'ultimo ordinamento del Ministero della Giustizia che creò tale ufficio; imperocché non è stato nominato se non l'Ispettore capo dell'ufficio, e non è stato altrimenti composto l'Ispettorato. Ed io prima di por mano a compiere questo ufficio, mi propongo francamente di esaminare, se le ispezioni su, nei diversi rami del servizio della giustizia, e singolarmente sopra quello delle spese che aggravano notevolmente il Bilancio, non si possano eseguir con miglior frutto, col mezzo di Ispettori scelti in ciascuna occasione, con Ispettori straordinari anziché con Ispettori ordinari e normali.

Poiché ho trovato nel Ministero già nominato un abile ispettore, io me ne sono già servito per far procedere a qualche visita straordinaria in alcuna cancelleria che mi risultava bisognosa di essere visitata e riordinata. Mi gode l'animo di dichiarare che i risultati che se ne ricavarono, furono utilissimi all'amministrazione della giustizia, anche per ciò che riguarda le cresciute spese di giustizia penale che intendo di invigilare.

In conclusione, o Signori, io mi professo grato all'onorevole Borgatti, per le utili avvertenze che ha sviluppato nel notevole suo discorso; lo assicuro che ne terrò conto in ogni circostanza per introdurre nell'amministrazione della giustizia, e particolarmente in quella del Ministero, quei miglioramenti che mi parranno convenienti, e sarò felice se, camminando per questa via, mi avverrà di ottenere il suo pregevole voto e l'alta approvazione del Senato.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Ringrazio l'onorevole signor Ministro dell'accoglienza sommamente benevola fatta alle mie osservazioni e delle parole cortesissime onde si è espresso a riguardo di esse.

Intorno alla questione del Pubblico Ministero, apprezzando, come si conviene, le ragioni prudenziali, per le quali egli crede giustamente

che sia da procedersi con grande ponderazione e occorranò nuovi studii, dichiaro che mentre mantengo piena la mia fiducia ne' suoi propositi, mantengo ad un tempo le fatte riserve.

Sul modo, onde in un Governo parlamentare, per l'indole sua stessa, debbano le riforme essere fatte, a gradi a gradi, evitando ogni pericolosa perturbazione, è vano che io ripeta che qui pure sono lieto di potermi confortare dell'autorevole giudizio del signor Ministro.

Che poi gli ordinamenti stranieri sieno da studiarsi con grande ponderazione, per non avere ad introdurre da noi ciò che meno può convenire alle nostre speciali condizioni e ai nostri usi, è pur questa una osservazione savissima del signor Ministro, che divido pienamente. E, se le mie parole giunsero fino a lui, egli ricorderà, prima di tutto, che non mancai di avvertire che lo studio comparativo dell'organico nostro cogli ordinamenti ministeriali di altri Stati, venne fatto quando il nostro organico era già stato approvato col Decreto-legge del 4 novembre 1866, e posto in esecuzione. D'altronde, io fui ben lontano dall'inculcare una sistematica imitazione degli ordinamenti stranieri: parlai di massime fondamentali soltanto e di metodi, parendomi che il metodo che più risponde ai principii di buon governo e di libertà, e ha dato buoni risultati coll'esperienza, fatta negli Stati meglio ordinati, sia quello che meriti di essere a preferenza ponderato e tenuto presente nelle nostre riforme. Se io preferisco all'ordinamento francese, e al nostro, l'ordinamento prussiano, gli è perchè, oltre la buona prova già fatta, cotale ordinamento risponde meglio ai concetti che ho potuto dedurre da un lungo studio di queste materie, ed anche da quel poco di esperienza che potei acquistare negli Uffici amministrativi da me occupati, sotto l'impero di ordini amministrativi diversi.

Sono lieto poi che l'onorevole Ministro Guardasigilli, anche riguardo all'*ispettorato per le spese di giustizia*, voglia seguire ciò che più volte è stato suggerito in Parlamento; vale a dire che le ispezioni si debbano fare, non per via di Uffici permanenti, ma piuttosto per delegazioni personali, evitando così di creare nuovi enti organici, Uffici appositi di ispezione.

E poichè egli, con parole, delle quali mi reputo altamente onorato, si è compiaciuto di chiedere il mio modestissimo appoggio, dichiaro che sarò ben lieto di prestarlo, se esso potrà

tornare, non dirò utile, ma almeno opportuno a quelle riforme, che io ed alcuni miei colleghi ed amici, i quali dividono in queste materie le stesse mie convinzioni, aspettiamo dal signor Ministro, colla fiducia, che è dovuta al suo senno, ai suoi principii, alla sua fermezza e alla sua esperienza.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Conscio della benevolenza che l'onorevole Guardasigilli mi ha sempre dimostrato, ardisco rivolgergli una brevissima interpellanza sopra un argomento che si attiene assolutamente al suo Ministero, a quel Ministero a cui oggi presiede con tanto zelo e con tanto senno.

Io vi sono mosso da una proposta che l'illustre suo Collega, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha sottoposto all'altro ramo del Parlamento, proposta che, oso dire, ha ottenuto il plauso di tutto il paese.

L'onorevole Presidente del Consiglio volendo togliere alla Provincia i 15 centesimi che fin ora lo Stato loro concedeva, ha dichiarato che intendeva circoscrivere tutte le spese dei Comuni e soprattutto le spese facoltative

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Senatore Pepoli; s'ella intende fare una interpellanza su materie estranee al Ministero della Giustizia, io non posso lasciarla continuare. Ella sa che quando s'intende fare un'interpellanza, la si deve prima annunziare alla Presidenza, la quale, a sua volta, interroga il Ministro sul giorno in cui crede poter rispondere; ma nella discussione del bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia non credo che si possano introdurre interpellanze sopra dichiarazioni fatte in altro recinto dall'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri nella sua esposizione finanziaria.

Senatore PEPOLI G. Perdoni, signor Presidente. Io aveva bisogno di premettere queste osservazioni per ispiegare qual è il motivo che mi spinge a fare questa domanda all'onorevole Ministro Guardasigilli.

PRESIDENTE. Se le sue osservazioni riguardano il bilancio della giustizia, allora ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Mi parve che fosse consentaneo e fu anche rammentato testè dall'onorevole Senatore Borgatti, che trattandosi del bilancio di Grazia e Giustizia si potesse toccare di altri argomenti che hanno attinenza al

bilancio stesso, e quindi anche della presentazione di un progetto di legge.

Perdoni, onorevole signor Presidente, la mia insufficienza; se questo argomento che io intendo trattare non entra nelle attribuzioni che ha ciascun Senatore di poter svolgere le sue idee nell'occasione della discussione dei bilanci, io mi rimetto interamente al suo giudizio.

Domanderò dunque all'onorevole signor Ministro della Giustizia se intende presentare una legge da lungo tempo promessa, quella cioè che riguarda le spese di culto dei Comuni; ma come dissi, se non posso ora trattare di quest'argomento, pregherei l'onorevole Guardasigilli di voler fissare un giorno per udire e rispondere alla mia interpellanza.

Essendo però cosa che non richiederebbe lunghe spiegazioni, ho creduto che l'onorevole signor Ministro potesse oggi stesso soddisfare al mio desiderio.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prego l'onorevolissimo Presidente di permettere all'onorevole Senatore Pepoli di svolgere la sua interpellanza.

PRESIDENTE. Parli pure l'onorevole Senatore Pepoli.

Senatore **PEPOLI G.** Io diceva che oggi il Governo intende restringere tutte le spese facoltative dei Comuni; mi è parso quindi che in questo momento sarebbe stato necessario eziandio restringere tutte quelle spese obbligatorie che non hanno un carattere essenzialmente municipale, o non sono che transitorie.

Nella legge Comunale oggi vigente, all'articolo 237 si dice: « Fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese del culto sono obbligatorie per i Comuni quelle per la conservazione degli edifici servienti al culto pubblico, nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi. »

Ora, questa legge promessa da oltre sette anni, è attesa con impazienza grandissima dalle Amministrazioni comunali; imperocchè il citato articolo fa pesare sopra que' bilanci spese che veramente non hanno il carattere comunale; molto più che, dandosi alle parole *spese obbligatorie* per la conservazione degli edifici servienti al culto pubblico, una più larga interpretazione, si è forse voluto che in quest'articolo fossero comprese, non solo le spese di conservazione per le canoniche, ma anche quelle per la riedificazione; cose tutte che riescono, come diceva, di gravissimo peso ai

bilanci comunali. Parmi omai tempo che tale questione sia sciolta.

So che l'onorevole Guardasigilli mi risponderà, forse, che tutte le riforme devono essere maturamente ponderate; ed io concordo pienamente con lui; ma son d'avviso (siccome sono già più di sette anni, ripeto, che questa legge è stata promessa, e che durante questo tempo i Comuni soffrirono nei loro bilanci grave nocimento), che sia tempo di provvedere. E ciò tanto più, che in tutti i Comuni degli Stati ex-Pontificii, nessuno di essi aveva gravato il bilancio per spese di culto e di conservazione delle chiese.

Ora, pare strano e veramente anormale, ai contribuenti di que' Comuni, che ciò che allora non richiedeva il Governo del Pontefice, oggi venga imposto da quel Governo che ha proclamato, ed in tutte le sue leggi continuamente proclama, la separazione cioè dello Stato dalla Chiesa e la libertà di coscienza.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Nel chiudere la sua interpellanza l'onorevole Pepoli alludeva molto opportunamente alla legge la quale ha inaugurato la separazione tra le due società, la religiosa e la civile, e la libertà ed indipendenza di entrambe, imperocchè quella legge si collega precisamente colla quistione delle spese per la conservazione degli edifici destinati al culto.

Non ignora il Senato che in uno degli articoli, il 18, della legge detta delle guarentigie pontificie, è stata inserita la riserva di regolare con altra legge speciale l'ordinamento e l'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche, per dare ad esse quell'assetto che il nuovo ordine di cose in cui noi siamo entrati colla legge delle guarentigie, reclama come compimento della grande riforma.

Il Governo è stato sollecito, appena quella legge fu promulgata, di costituire una Commissione composta delle persone le più competenti ed esperte su tale materia, affinchè venga studiato e preparato un progetto di legge intorno alle proprietà ecclesiastiche che ora sono soggette a diversi modi di amministrazioni.

L'argomento non è certamente facile nè piano; esso presenta molte difficoltà, le quali non tanto derivano dalla quistione considerata in astratto e, direi, nel suo principio dottri-

nale e teoretico, ma derivano principalmente dallo stato in cui la proprietà ecclesiastica si trova attualmente nel Regno Italiano.

Siccome nel dare un nuovo ordinamento al patrimonio della Chiesa, noi non possiamo non tener un conto speciale delle condizioni in cui ora si trovano i beni ecclesiastici, egli è per ciò che la Commissione incaricata dello studio della grave questione, non ha potuto ancora dar compimento alla sua difficile missione.

Anche recentemente mi è occorso di provvedere alla surrogazione di qualche membro di quella Commissione, e non ho mancato di rinnovare le mie preghiere, affinchè i lavori sieno condotti con tutta quella speditezza che non si scompagni dalla necessaria diligenza e ponderazione.

Io spero che il Governo si troverà fra non molto tempo in grado di presentarvi un progetto di legge sopra quest'oggetto, e allora verrà il momento in cui i Comuni, se non saranno sgravati di questo peso, lo che io non credo che sia guari probabile, almeno vedranno definitivamente regolato il modo di sostenere le spese di cui si occupa l'onorevole Pepoli. Ho detto che io non credo molto probabile che i Comuni sieno per risentire grandi vantaggi da una legge che si faccia sopra il modo di sostenere le spese relative alla conservazione degli edifizii destinati al culto, imperocchè le popolazioni se non sotto il titolo di Comuni, al certo sotto quello di parrocchie, saranno chiamate, come è da prevedere, a sopportare le spese del culto. Se i fedeli riceveranno in deposito e in amministrazione i beni delle loro Chiese, quei beni che sono destinati al sostegno delle spese del culto che essi professano, non potranno d'altra

parte evitare di sostenere il peso di siffatte spese, che ora provvisoriamente sopportano.

Mi duole di non poter dare all'onorevole Senatore Pepoli liete speranze di alleviamento a favore dei Comuni a questo riguardo, ma per altra parte mi conforta lo sperare che i Comuni, giovandosi dei beni ecclesiastici che fossero alle loro cure affidati, e di quegli altri mezzi che le leggi mettono a loro disposizione, potranno senza stento provvedere alle spese del culto come a tutte le altre spese obbligatorie.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola

Senatore PEPOLI G. Ringrazio l'onorevole Guardasigilli della promessa che ha fatto di presentare in un termine non lungo il progetto di legge che deve precisamente regolare questa materia.

Mi duole poi di non poter essere d'accordo con lui intorno alle speranze nutrite dai Comuni; imperocchè, se essi hanno conservato qualche speranza, si fu semplicemente per ciò che disse l'onorevole Relatore della legge; cioè che in nessun caso il principio di libertà di coscienza avrebbe permesso che le spese del culto potessero rimanere definitivamente a carico dei Comuni.

Ma questa è una questione estranea alla presente discussione; ed io spero poterla trattare quando verrà sottoposto alle deliberazioni del Senato lo schema di legge che l'onorevole Guardasigilli ha promesso.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, la discussione generale si terrà per chiusa.

Si passa alla lettura dei singoli titoli del bilancio.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione centrale.

1	Ministero (Personale)	456,500	»
2	Ministero (Spese d'ufficio)	48,000	»
		<hr/>	
		504,500	»

PRESIDENTE. Chi approva questo totale, sorga.
(Approvato.)

Amministrazione giudiziaria.

3	Magistrate giudiziarie (Personale)	20,303,000	»
4	Magistrate giudiziarie (Spese d'ufficio)	880,000	»
5	Archivi (Personale)	307,500	»
6	Archivi (Spese d'ufficio)	45,000	»
7	Archivi (Spese variabili)	16,000	»
8	Spese di giustizia	6,200,000	»
9	Paghe, assegni e sussidi per l'esecuzione delle sentenze penali	20,000	»
10	Pigioni	100,000	»
11	Riparazioni	80,000	»
12	Spese di viaggio e di tramutamento	130,000	»
	(Approvato.)	<u>28,081,500</u>	»

Culti.

13	Fabbricati sacri ed ecclesiastici (Assegni fissi)	200,578	»
14	Fabbricati sacri ed ecclesiastici (Spese variabili)	190,550	»
15	Assegni di culto nella Provincia di Roma	18,322	»
	(Approvato.)	<u>409,450</u>	»

Spese dirette e comuni.

16	Spese postali	12,000	»
17	Dispacci telegrafici governativi	50,000	»
18	Sussidi a vedove ed a famiglie d'impiegati dipendenti dall'Amministrazione	100,000	»
19	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.	134,892 16	»
20	Casuali	50,000	»
		<u>346,892 16</u>	

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Panattoni ha la parola.

Senatore PANATTONI. Prima che si chiuda la parte ordinaria di questo bilancio, io vorrei rivolgere all'onor. Ministro una preghiera. La Corte civile di Firenze trovasi imbarazzata nel disbrigo degli affari per mancanza di titolari; ed io sento il dovere, che è anche un desiderio generale, di pregare l'onor. Ministro acciò provveda; ed ho la speranza che egli, che pur non ignora le condizioni di quella Magistratura, si darà tutta la cura, e provvederà a questa bisogna con quella sollecitudine ch'è propria di lui.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sarà mia cura di assumere tosto informazioni sopra il bisogno segnalato dall'onorevole Senatore Panattoni nella Corte d'Appello di Firenze relativamente al disbrigo degli affari civili, e quando mi risulti che veramente ci sia il bisogno di qualche provvedimento, non mancherò di darlo o di promuoverlo secondo la diversa sua natura.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti la cifra totale di questo Titolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI continua la lettura.

TITOLO II.

SPESEA STRAORDINARIA.

21	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	264,000 »
22	Assegni di disponibilità	480,000 »
23	Sussidi alle cancellerie giudiziarie ed agli uscieri, in mancanza di proventi, e pagamenti di depositi dichiarati rimborsabili a senso di legge	85,300 »
23 <i>vis</i>	Aumento di funzionari giudiziari in alcune Corti di appello e tribunali, ed istituzione di nuove preture	95,600 »
24	Assegno per la riedificazione della basilica Ostiense	253,500 »
25	Assegno per lavori alla chiesa di Santa Maria di Trastevere in Roma	21,500 »
	(Approvato.)	<u>1,199,900 »</u>

Riepilogo

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

Amministrazione centrale	504,500 »
Amministrazione giudiziaria	28,081,500 »
Culti	409,450 »
Spese diverse e comuni	346,892 16
	<u>29,342,342 16</u>
TITOLO II. — <i>Spesa straordinaria</i>	1,199,900 »
TOTALE	<u>30,542,242 16</u>

PRESIDENTE. Chi approva questo totale generale per il Bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Lo squittinio segreto su questo progetto di legge, essendo composto di un solo articolo, si farà nella tornata di domani.

Prego i signori Senatori che non avessero ancor votato a voler venire a deporre il loro voto.

Si procede allo spoglio dei voti.

Intanto estraggo a sorte i tre scrutatori per lo spoglio delle schede per compimento della Commissione di sorveglianza alla Cassa militare.

(Vengono estratti a sorte i nomi dei Senatori Errante, Pisani, Borgatti.)

Risultato della votazione:

1. Stato di prima previsione della spesa per il Ministero degli Esteri per 1874.

Votanti	75
Favorevoli	72
Contrari	3

(Il Senato approva.)

2. Stato di prima previsione della spesa per il Ministero dell'Interno per 1874.

Votanti	74
Favorevoli	71
Contrari	3

(Il Senato approva.)

3. Approvazione di alcuni contratti di vendita e permuta di beni demaniali.

Votanti 75
Favorevoli 72
Contrari 3

(Il Senato approva.)

4. Approvazione della Convenzione colla

Camera di Commercio di Roma per la costruzione di un edificio ad uso di dogana.

Votanti 74
Favorevoli 69
Contrari 5

(Il Senato approva.)

Domani si terrà seduta pubblica alle 2 per la continuazione dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

